



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

Corso di Laurea triennale in Economia in Commercio

**IL MICROCREDITO QUALE OPPORTUNITÀ DI
SVILUPPO PER LE MICROIMPRESE**

**THE MICROCREDIT AS A DEVELOPMENT
OPPORTUNITY FOR THE MICROENTERPRISES**

Relatore:

Prof. Alberto Manelli

Rapporto Finale di:

Thomas Massey

Anno Accademico 2019/2020

Indice

INTRODUZIONE	3
1. IL MICROCREDITO E LA SUA STORIA	4
1.1 Il Microcredito nell' 800'	4
1.1.1 Gli studi di Lysander Spooner.....	5
1.1.2 Le cooperative rurali di Raiffeisen.....	5
1.2 Il microcredito nel '900	6
1.2.1 Akhtar Hameed Khan in Pakistan	7
1.2.2 Mohammad Yunus e la Grameen Bank in Bangladesh	8
1.2.2 La BRAC in Bangladesh.....	11
2. LA NORMATIVA	13
2.1 La normativa vigente	13
2.1.1 Beneficiari e caratteristiche dell' attività (art. 1).....	14
2.1.2 Finalità dei finanziamenti e servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (art.2-3).....	16
2.1.3 Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi (art.4).....	19
2.2 Aggiornamenti sul microcredito previsti dal Decreto "Cura Italia"	21
2.2.1 Aumento dell'importo finanziabile	21
2.2.2 Moratoria sui finanziamenti	22
3. LE FONTI DI FINANZIAMENTO.....	24
3.1 Fonti di finanziamento pubbliche – l'Ente Nazionale per il Microcredito....	24
3.1.1. Istituzione e funzioni dell'ENM.....	25
3.1.2 Operatività dell'ENM.....	27
3.1.3 Fondo di Garanzia PMI	30
3.1.4 Progetti speciali dell'ENM.....	32
3.2 Fonti di finanziamento private	34
3.2.1 La Rete Nazionale Italiana di Microfinanza	35
3.2.2 Un caso concreto: Permico	36
Bibliografia e Sitografia	38

INTRODUZIONE

Nel seguente lavoro verrà trattato il microcredito e quelli che sono i vantaggi che può fornire nelle economie delle microimprese.

Si comincerà analizzando la natura storica del microcredito, ossia i paesi dove si è sviluppato e i motivi che hanno portato a tali sviluppi; principalmente in contesti di povertà dove non erano presenti sistemi di assistenza per i piccoli imprenditori.

Il secondo capitolo invece, verterà sulla normativa che disciplina il microcredito e si scorreranno in breve le tappe che hanno portato alla normativa vigente; nel secondo paragrafo in particolare ci si concentrerà sugli ultimi cambiamenti dovuti all'emergenza sanitaria causata dal virus SARS-CoV-2. Verranno trattate inoltre le caratteristiche del microcredito quali: i requisiti dei beneficiari, l'importo massimo finanziabile e in generale le caratteristiche dei finanziamenti.

Nel terzo e ultimo capitolo vedremo come effettivamente avviene l'emissione dei finanziamenti: nel primo paragrafo l'attenzione sarà rivolta alle fonti pubbliche governative, analizzando numeri e operato dell'Ente Nazionale per il Microcredito, oltre ai maggiori progetti di sensibilizzazione sul tema che porta avanti, mentre nel secondo ad enti privati, riportando un caso concreto di società che eroga microcredito in Italia.

1. IL MICROCREDITO E LA SUA STORIA

Il Microcredito, anche chiamato microbanking o microfinanza, è una modalità di estensione del credito, sotto forma di piccoli prestiti senza garanzia per impieghi non tradizionali, ad esempio nelle aree rurali e povere dei Paesi meno sviluppati.

Essendo uno strumento di sviluppo economico, il microcredito permette l'accesso ai servizi finanziari alle persone in condizioni di povertà ed emarginazione; per questo viene definito come "credito di piccolo ammontare finalizzato all'avvio di un'attività imprenditoriale o per far fronte a spese d'emergenza, nei confronti di soggetti vulnerabili dal punto di vista sociale ed economico, che generalmente sono esclusi dal settore finanziario formale”:

1.1 Il Microcredito nell' 800'

Idee relative al microcredito possono essere trovate negli scritti e nell'azione di vari studiosi ed in vari momenti della storia moderna. La prima citazione di un modello fondato su piccoli prestiti ai meno abbienti si ritrova negli scritti di

Jonathan Swift, il quale ha ispirato il prestito dei fondi irlandesi nel XVIII e XIX secolo.

1.1.1 Gli studi di Lysander Spooner

A metà del XIX secolo, l'anarchico individualista statunitense Lysander Spooner dedicò la sua intera esistenza allo studio del diritto e una delle imprese che lo rese famoso al tempo fu la fondazione di una compagnia postale privata che sfidò il monopolio della U.S. Mail Company e costrinse il governo statunitense ad abbassare le tariffe. Inoltre, basandosi sul diritto naturale, Spooner riteneva illegale qualsiasi azione coercitiva nei confronti dei singoli individui e la schiavitù come la più classica delle violazioni dei diritti dell'uomo. In conseguenza di ciò fu un fervente abolizionista e la sua opera più nota su questo tema fu "The Unconstitutionality of Slavery" del 1846. Nell'ambito della sua attività di promozione dei diritti dell'uomo, Spooner si dichiarò a favore dell'erogazione di piccoli prestiti finalizzati all'avvio ed al sostegno di attività imprenditoriali delle persone meno agiate come un modo per alleviare la povertà.

1.1.2 Le cooperative rurali di Raiffeisen

Nello stesso periodo, ma in modo indipendente da Spooner, Friedrich Wilhelm Raiffeisen fondò le prime banche di credito cooperativo per sostenere gli agricoltori della Germania rurale. Nominato borgomastro di Weyerbusch, un

piccolo villaggio di montagna noto come il "paese della povera gente" della regione del Westerwald, prendendo coscienza delle difficoltà dei suoi amministrati, durante la crisi economica ed alimentare degli anni 1846-48 fondò la "Commissione di assistenza per i poveri", chiedendo un prestito agli abitanti più agiati della regione e introducendo, come copertura, il principio della responsabilità illimitata dei soci. In seguito trasformò la Commissione di assistenza in una "Società del pane", che veniva venduto a credito a tutte le famiglie, anche le più povere, e a prezzo molto basso. Trasferito a Flammersfeld, Raiffeisen affrontò gli stessi problemi fondando nel 1849 la "Società di mutuo soccorso di Flammersfeld" per l'assistenza degli agricoltori privi di mezzi. Grazie all'ottima reputazione che riuscì a costruirsi, l'ente ottenne numerosi depositi da parte dei cittadini più benestanti e si sviluppò così un sistema di depositi e prestiti a contadini e artigiani, una sorta di prima Cassa Rurale e Artigiana.

1.2 Il microcredito nel '900

Cento anni più tardi, rimaneva da risolvere la questione per la quale nei paesi in via di sviluppo milioni di famiglie vivono con i proventi delle loro piccole imprese agricole e delle cooperative nell'ambito di quella che è stata definita economia informale.

La difficoltà di accedere al prestito bancario a causa dell'inadeguatezza o della totale mancanza di garanzie reali e delle ridotte dimensioni imprenditoriali, ritenute troppo piccole dalle banche tradizionali, non consentiva a queste attività produttive di avviarsi e svilupparsi libere dall'usura.

Da questa situazione, nascono i primi esempi di microcredito nella sua forma attuale, in particolare legato ad alcune organizzazioni fondate dapprima in Pakistan e successivamente in Bangladesh.

1.2.1 Akhtar Hameed Khan in Pakistan

Akhtar Hameed Khan, studioso di scienze sociali pakistano, trasse diretta ispirazione dall'azione di Raiffeisen per promuovere un sistema di sviluppo delle aree rurali in Pakistan, che partisse dal basso e godesse della partecipazione dei diretti interessati nelle comunità locali. In particolare Khan contribuì nel 1959 alla creazione e allo sviluppo di un progetto globale basato su un modello denominato "Comilla", dal nome della cittadina pakistana in cui fu lanciato per la prima volta. Il modello Comilla fu la risposta al fallimento del programma di assistenza tecnica del governo USA chiamato "Village Agricultural and Industrial Development (V-AID)". Secondo Khan, per avere successo, il programma doveva basarsi su una azione di manutenzione delle infrastrutture locali (strade, fognature, sistemi di

irrigazione e di contenimento delle acque) capillare e continua, realizzata dalle stesse comunità locali, anziché dal governo centrale e sulla gestione delle risorse tramite cooperative. Secondo questo modello, infatti il credito di cui le comunità locali hanno bisogno per sviluppare i loro piccoli progetti viene distribuito su base comunitaria e non individuale. Il progetto fallì innanzitutto a causa del coinvolgimento eccessivo del governo pakistano, e in secondo luogo poiché si erano create delle gerarchie all'interno delle cooperative, per cui alcuni membri più "ricchi" cominciarono ad esercitare un maggiore controllo sui prestiti da erogare agli altri membri considerati più poveri.

1.2.2 Mohammad Yunus e la Grameen Bank in Bangladesh

Le origini del microcredito odierno possono essere collegate a diverse organizzazioni fondate in Bangladesh, in particolare alla Grameen Bank fondata dal prof. Muhammad Yunus.

M. Yunus consegue la Laurea in Economia presso l'Università di Chittagong (Bangladesh) e in seguito il Dottorato di Ricerca in Economia presso l'Università Vanderbilt di Nashville (Tennessee, U.S.A.) nel 1969. È stato professore di Economia presso la Middle Tennessee State University, U.S.A., dal 1969 al 1972, quindi direttore del Dipartimento di Economia dell'Università di Chittagong (Bangladesh) dal 1972 al 1989.

Verso la metà del 1974 il Bangladesh fu colpito da una violenta inondazione, a cui seguì una grave carestia che causò la morte di centinaia di migliaia di persone. Il paese è periodicamente devastato da calamità naturali e presenta una povertà strutturale in cui il 40% della popolazione non arriva a soddisfare i bisogni alimentari minimi giornalieri. Fu in quest'occasione che Yunus si rese conto di quanto le teorie economiche che egli insegnava fossero lontane dalla realtà. Decise, dunque, di uscire nelle strade per analizzare l'economia di un villaggio rurale nel suo svolgersi quotidiano. La conclusione che egli trasse dall'analisi fu la consapevolezza che la povertà non fosse dovuta all'ignoranza o alla pigrizia delle persone, bensì al carente sostegno da parte delle strutture finanziarie del paese. Fu così che Yunus decise di mettere la scienza economica al servizio della lotta alla povertà, inventando il microcredito moderno.

Il suo primo prestito fu di soli 27 dollari USA ad un gruppo di donne del villaggio di Jobra (vicino all'Università di Chittagong), che producevano mobili in bambù. Le banche tradizionali non erano interessate al finanziamento di progetti tanto piccoli che offrivano basse possibilità di profitto a fronte di rischi elevati. Soprattutto le banche non avevano alcuna intenzione di concedere prestiti a donne, tanto più se non potevano offrire garanzie. Yunus e i suoi collaboratori cominciarono a battere a piedi centinaia di villaggi del poverissimo Bangladesh, concedendo in prestito pochi dollari alle comunità, somme minime che servivano

per attuare piccole iniziative imprenditoriali. Tale intervento ha avviato un circolo virtuoso, con ricadute anche sull'emancipazione femminile, avendo Yunus fatto leva sulle donne affinché fondassero cooperative che coinvolgessero ampi strati della popolazione, convinto che ogni uomo o donna ha il potenziale per essere imprenditore di se stesso.

Nel 1976 Yunus fondò la Grameen Bank, prima banca al mondo ad effettuare prestiti ai più poveri tra i poveri basandosi non sulla solvibilità, bensì sulla fiducia. Da allora la Grameen Bank ha erogato più di 5 miliardi di dollari ad oltre 5 milioni di richiedenti. Per garantirne il rimborso, la banca si serve di “gruppi di solidarietà”, piccoli gruppi informali destinatari del finanziamento, i cui membri si sostengono vicendevolmente negli sforzi di avanzamento economico individuale ed hanno la responsabilità solidale per il rimborso del prestito. Con il passare del tempo la Grameen Bank ha realizzato soluzioni diversificate per il finanziamento delle piccole imprese. Oltre al microcredito, la banca offre mutui per la casa e per la realizzazione di moderni sistemi di irrigazione e di pesca, nonché servizi di consulenza nella gestione dei capitali di rischio e, alla stregua di ogni altra banca, di gestione dei risparmi.

Anche se la Grameen Bank è stata costituita inizialmente come organizzazione no-profit, dipendente da sussidi governativi, in seguito divenne una persona giuridica e, nel 2002, venne ribattezzata Grameen II.

Dopo 20 anni, la Grameen aveva prestato denaro a più di 3 milioni di persone ed era diventata la più grande banca del Bangladesh, con oltre 1.000 filiali.

In Italia è presente lo Yunus Social Business Centre nato da un partenariato tra l'Università di Firenze e il Prof. Muhammad Yunus. Il centro si occupa di formazione, ricerca, valutazione e consulenza sul Social Business sia in Italia che all'estero.

Il prof. Yunus in più di 40 anni di attività, ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, da Governi ed istituzioni accademiche di tutto il mondo, il più prestigioso dei quali è senza dubbio il Premio Nobel per la Pace, assegnatogli dal Comitato per il Nobel Norvegese nel 2006, insieme alla Grameen Bank da lui fondata.

1.2.2 La BRAC in Bangladesh

Il successo della Grameen ha ispirato numerosi altri esperimenti del genere nei paesi in via di sviluppo e in molte economie avanzate. Il modello del microcredito ideato dalla Grameen è stato applicato in oltre 20 Paesi in via di sviluppo: molti di questi progetti, come avviene per la Grameen stessa, sono imperniati soprattutto intorno al finanziamento di imprese femminili. Più del 90% dei prestiti della Grameen è infatti destinato alle donne: tale politica è motivata dall'idea che i

profitti realizzati dalle donne siano più frequentemente destinati al sostentamento delle famiglie.

La Grameen Bank infatti è stata seguita da altre organizzazioni, che sono nate dal suo esempio in Bangladesh. Tra queste vi è BRAC acronimo di "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee" (successivamente rinominata "Bangladesh Rural Advancement Committee" e "Building Resources Across Communities"). BRAC è stata fondata nel 1972 da Sir Fazlé Hasan Abed a Shallah Upazillah nel distretto di Sunamganj come progetto per la riabilitazione e il sostegno dei rifugiati di guerra a seguito della Guerra di Liberazione Bengalese del 1971. Grazie a questo progetto, sono state ricostruite circa 15.000 abitazioni e migliaia di barche pescherecci ed è stato aperto un centro medico fornito di ogni necessità nel giro di 9 mesi. BRAC impiega circa 100,000 persone nel mondo, di cui circa il 70 per cento sono donne, ed i servizi di varia natura che offre interessano più di 126 milioni di persone. Dati questi numeri, BRAC viene considerata la ONG più grande del mondo. L'organizzazione è in parte auto-finanziata, anche attraverso un certo numero di imprese sociali, tra cui la catena di negozi al dettaglio Aarong, che realizza progetti nel settore agroalimentare e la vendita di sementa. BRAC opera in tutti i 64 distretti territoriali del Bangladesh come anche in 13 altri paesi in Asia (tra cui Pakistan, Nepal e Afghanistan), Africa (Uganda e Tanzania dal 2006, Liberia dal 2008) e America.

2. LA NORMATIVA

2.1 La normativa vigente

Ricordiamo, anzitutto, che la disciplina legislativa del “microcredito” è stata introdotta per la prima volta nell’ordinamento italiano dall’art. 7 del D.Lgs. n. 141 del 2010, rinnovando l’articolo 111 del Testo Unico delle Leggi Bancarie (TUB), contenuto nel D.Lgs. n. 385 del 1993. Ulteriori modifiche al testo rinnovato dell’art. 111 sono state successivamente apportate dall’art. 3 del D.Lgs. n. 169 del 2012.

Il decreto del 17 ottobre 2014, n. 176, recante “Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385” – in vigore dal 16 dicembre 2014 – è stato emanato con il compito di definire:

- 1) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti;
- 2) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all’ammontare massimo dei singoli finanziamenti;
- 3) le caratteristiche cui devono rispondere gli enti non commerciali per derogare alle suddette previsioni;
- 4) l’informativa da fornire alla clientela.

Nel Titolo I (artt. 1 – 4) viene disciplinata l'attività di microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro a cui possono partecipare microimprese organizzate in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa

2.1.1 Beneficiari e caratteristiche dell' attività (art. 1)

Nell'art. 1 del decreto del 17 ottobre 2014 n. 176 vengono identificati quelli che sono i beneficiari e le caratteristiche dell' attività di finanziamento. Dal 2° comma in particolare, si può notare come la natura del finanziamento sia destinata a soggetti che non possiedono un' attività sviluppata da tempo e soggetti di piccole dimensioni. Si riporta il testo integrale dell art. 1:

“1. Rientra nell'attività' di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività' di finanziamento finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività' di lavoro autonomo o di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di società' di persone, di società' a responsabilità' limitata semplificata o di

societa' cooperativa, ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

2. Sono esclusi i finanziamenti ai seguenti soggetti:

a) lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da piu' di cinque anni;

b) lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unita';

c) societa' di persone, societa' a responsabilita' limitata semplificata, o societa' cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unita';

d) imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.”

2.1.2 Finalità dei finanziamenti e servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (art.2-3)

I microcrediti per attività imprenditoriali sono finalizzati a finanziare, congiuntamente o singolarmente, solo queste tipologie di spesa (art. 2):

“a) l'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;

b) la retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;

c) il pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la

partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;

d) il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalita' di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

Da questi due articoli possiamo ricavare quello che è uno dei più grandi vantaggi del microcredito per le piccole imprese: la possibilità di finanziare l'attività operativa di esse, che rientra nel capitale circolante. Normalmente infatti, essa viene finanziata con prestiti a breve termine a tassi di interesse annui maggiori di quelli offerti da un microcredito.

Un'altra importante risorsa disciplinata dall'art. 3 dello stesso decreto sono, i cosiddetti, servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio. Essi vengono effettuati dagli operatori di microcredito, sia in fase istruttoria che durante il periodo di rimborso, e si concretizzano in una costante attività di tutoring nel tempo al fine di garantire un esito efficiente del finanziamento. La normativa impone all'operatore di prestare almeno due dei seguenti servizi (comma 1 dell'art. 3):

“a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività”;

b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;

c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività”;

d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;

e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;

f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;

g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.”

2.1.3 Ammontare massimo, caratteristiche dei finanziamenti e canali distributivi (art.4)

L'art. 4 stabilisce invece quelle che sono le caratteristiche dei finanziamenti:

“1. I finanziamenti non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite puo' essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l'erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
b) lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall'operatore di microcredito.

2. L'operatore di microcredito puo' concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o, nei casi previsti dal comma 1, di 35.000 euro.

3. Il rimborso dei finanziamenti e' regolato sulla base di un piano

con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate puo' essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato.

4. La durata massima del finanziamento non puo' essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), per i quali la durata e' coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni.

5. Gli operatori di microcredito concludono direttamente i contratti di finanziamento. Per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento, ove non curati direttamente, gli operatori di microcredito possono avvalersi esclusivamente dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2.”

Una caratteristica fondamentale è stata modificata con il decreto “Cura Italia” del 2020 (di cui si parlerà nel prossimo paragrafo), ossia l’importo massimo erogabile che sale così da 25000 euro a 40000 euro, in occasione dell’emergenza sanitaria che l’Italia sta affrontando. Questa modifica servirà infatti a garantire un maggiore sostegno alle microimprese.

2.2 Aggiornamenti sul microcredito previsti dal Decreto “Cura Italia”

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate da COVID-19, il Governo ha emanato il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge dal Parlamento e pubblicato sulla G.U. il 29 aprile 2020 n. 110, meglio conosciuto come Decreto Cura Italia, contenente una serie di misure di sostegno economico per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Il Decreto ha come obiettivo quello di sostenere la ripartenza dell'economia una volta superata l'emergenza sanitaria e ricostruire il tessuto economico e sociale del Paese, grazie alle misure previste per la piccola e microimpresa e per i professionisti.

Alcune di queste misure sono rivolte in particolar modo a quanti utilizzano il microcredito.

2.2.1 Aumento dell'importo finanziabile

Un'importante innovazione in materia di microcredito è quella introdotta dall'art. 49, comma 5 del decreto Cura Italia, in seguito confluito nell'art. 13 del Decreto Liquidità, che eleva l'importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale da 25.000 a 40.000 euro.

Tale disposizione – lasciando invariata la possibilità, prevista dalla vigente normativa, di un ulteriore aumento dell'importo pari a 10.000 euro – consente ai soggetti beneficiari del microcredito di ottenere un finanziamento complessivo massimo di 50.000 euro.

Tale innalzamento dell'importo massimo delle operazioni di microcredito imprenditoriale a 40.000 euro è operativo con l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178, pubblicata nella G.U. n. 322 il 30 dicembre 2020, ovvero Legge di Bilancio 2021.

2.2.2 Moratoria sui finanziamenti

L'art. 56 del decreto Cura Italia prevede, tra l'altro, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, le micro, piccole e medie imprese danneggiate dal COVID-19 possono avvalersi della sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima della data del 30 settembre 2020.

Tale moratoria può essere richiesta anche in relazione alle operazioni di microcredito, in quanto essa riguarda le esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (TUB) e degli "altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia", tra i quali rientrano anche gli operatori di microcredito previsti dall'art. 111 del TUB.

Tale sospensione riguarda l'intera rata, ma è facoltà dell'impresa richiedere la sospensione della sola quota capitale. In tal caso, l'impresa continuerà a rimborsare la quota interessi come previsto nel piano di ammortamento.

Il piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurano l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le imprese e per i soggetti finanziatori.

Per avvalersi della moratoria, il decreto dispone che l'impresa deve presentare un'apposita comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l'impresa stessa autocertifica, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di aver subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Per avvalersi della moratoria, le esposizioni debitorie delle imprese richiedenti, alla data di pubblicazione del decreto 17 marzo 2020, non devono essere classificate come "esposizioni creditizie deteriorate" ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

3. LE FONTI DI FINANZIAMENTO

3.1 Fonti di finanziamento pubbliche – l'Ente Nazionale per il Microcredito

A livello nazionale i finanziamenti pubblici dedicati al microcredito sono gestiti dall'Ente Nazionale per il Microcredito (ENM), ente pubblico non economico, istituito in tempi relativamente recenti, che si è fin da subito contraddistinto per una intensa attività di animazione sul territorio atta allo svolgimento delle importanti funzioni che gli sono attribuite.

Tali funzioni sono riassumibili come segue:

- promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea e delle attività microfinanziarie realizzate a valere sui fondi comunitari;
- monitoraggio e valutazione delle iniziative italiane di microcredito e microfinanza;
- promozione e sostegno dei programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione

Allo scopo di raggiungere la mission dell'Ente e per svolgere le attività di sensibilizzazione, formazione, consulenza e tutoraggio previste dallo Statuto, in questi anni l'ENM ha creato una rete di relazioni atte ad apportare competenze e collaborazioni con enti locali pubblici e privati.

3.1.1. Istituzione e funzioni dell'ENM

Il Governo Italiano costituisce nel 2004 il Comitato Italiano per il Microcredito, allo scopo di organizzare nel nostro Paese gli eventi relativi all'Anno Internazionale del Microcredito, proclamato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per il 2005 con le risoluzioni 53/197 e 58/221. Tale Comitato viene poi trasformato in Comitato Permanente con legge 11 marzo 2006 n° 81 e definitivamente costituito come Ente pubblico non economico ai sensi della legge 12 luglio 2011 n° 106 con il nome di Ente Nazionale per il Microcredito.

Le disposizioni normative che si sono succedute nel tempo hanno via via definito i compiti e le funzioni dell'Ente. Nello specifico la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art.2, commi 185-187 ne definisce il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) ha

aggiunto compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza. Infine la legge 106 del 12 luglio 2011 art. 1 comma 4 bis stabilisce che l'Ente sia coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea, nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea.

Un'altra importante attribuzione dell'Ente è quella prevista dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, art. 39, comma 7-bis, che ha disposto che una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese sia riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito, da destinare alla microimprenditorialità. Pertanto l'Ente può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, allo scopo di alimentare le risorse della quota del Fondo riservata al microcredito e svolgere attività di informazione, supporto, formazione, consulenza tecnica e tutoraggio a favore dei promotori e degli operatori territoriali di microcredito.

Promuovendo gli strumenti della microfinanza, l'Ente Nazionale per il Microcredito persegue la sua mission ovvero favorire l'accesso al credito delle microimprese e delle categorie sociali maggiormente svantaggiate, secondo una visione etica della finanza che considera l'attività finanziaria come un mezzo e non come un fine, avendo a riferimento la promozione umana e sociale degli individui. Secondo tale visione il microcredito non si configura come una forma

di assistenzialismo, bensì come un prestito finalizzato allo sviluppo di progetti imprenditoriali o alla realizzazione di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita personali o familiari delle fasce deboli della popolazione.

Allo scopo di favorire la nascita di un nuovo tessuto sociale ed economico fondato sulla responsabilità personale e sullo spirito imprenditoriale dei singoli, l'Ente intende esercitare una funzione concreta e pragmatica nello sviluppo delle qualità umane e professionali. In questo contesto, l'Ente sostiene in modo particolare le attività imprenditoriali che producono sul territorio un beneficio sociale ed ambientale, come quelle legate ai settori del no-profit, la cooperazione sociale ed internazionale, le attività artistiche e culturali, l'agricoltura biologica e simili.

3.1.2 Operatività dell'ENM

Dal punto di vista operativo, l'Ente si avvale di una fitta rete composta da circa 150 sportelli informativi, che si dirama sul territorio nazionale, aperti presso pubbliche amministrazioni (Comuni, Province, Regioni, Camere di Commercio, Centri per l'Impiego, Università ecc.) ed enti privati.

In questo modo, l'Ente mira ad essere vicino ai cittadini per fornire loro informazioni dettagliate sulle iniziative di microcredito ed autoimpiego, attive sia a livello nazionale che regionale e locale, e per orientarli verso l'accesso ai

finanziamenti, attraverso i servizi ausiliari quali l'assistenza ed il tutoraggio previsti per legge.

Tali servizi di assistenza e tutoraggio vengono erogati da tutor iscritti in un apposito elenco obbligatorio, come previsto dall'art. 13 del D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225, ai sensi del quale “al fine di garantire un'adeguata qualità dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio del microcredito [...] è istituito presso l'ENM, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito. Sono iscritti nell'elenco i soggetti che possiedono i requisiti minimi stabiliti dall'ENM sulla base delle linee guida redatte dall'Ente stesso, sentito il parere della Banca d'Italia.”

E' attualmente in corso una selezione per l'iscrizione a tale elenco nazionale obbligatorio di nuovi tutor in possesso dei requisiti di legge, i quali sono chiamati a superare una prova valutativa per l'accertamento della loro effettiva idoneità al ruolo.

I dati disponibili sul sito istituzionale dell'Ente microcredito.gov.it, relativamente all'operatività dell'Ente stesso, sono aggiornati al 2018. Al 30 giugno 2018 le richieste di microcredito assistite da tutor erano 3.125, di cui circa un terzo erano ancora in lavorazione. Considerando le sole richieste che avevano concluso il loro percorso, il finanziamento era stato concesso nel 68% dei casi, un 10% aveva

ricevuto parere negativo da parte dell'istituto finanziario, nel 22% dei casi il richiedente aveva rinunciato in anticipo. Le 1.368 richieste finanziate sviluppavano finanziamenti per oltre 31 milioni di euro, con un importo medio di 22.950€ ed una durata media di poco superiore ai 5 anni.

Il trend delle richieste di finanziamento tra il 2016 e il primo semestre del 2018 era stato di forte crescita. Si era passati infatti dalle 463 richieste pervenute nel 2016 alle 1.155 del 2017, con una crescita del 249%, fino alle 1.507 richieste pervenute nel solo primo semestre 2018, facendo ipotizzare una ulteriore crescita del 260% su base annua. Quanto ai tempi medi di lavorazione delle pratiche, quello registrato per il servizio di tutoraggio era stato di poco superiore ai 30 giorni, mentre il tempo medio di attesa della delibera bancaria era di oltre 60 giorni.

Una ulteriore analisi sulla forma giuridica delle 3.125 richieste pervenute attesta che nel 60% dei casi esse provengono da liberi professionisti o ditte individuali, nel 32% dei casi da società a responsabilità limitata semplificata e solo in minima parte da altre forme giuridiche. Quanto alle richieste dei liberi professionisti, esse provengono nel 46% dei casi da donne e nel 54% da uomini, nel 90% dei casi da persone nate in Italia e nel 10% da nati all'estero, con una distribuzione per fasce di età come segue: 59% da 30-50enni, 31% da under 30 e 10% da over 50.

Infine, per quanto riguarda le ricadute in termini occupazionali, poiché l'Ente stima che ogni operazione di microcredito produttivo generi 2,43 posti di lavoro

nel medio periodo, grazie ai finanziamenti erogati tra il 2016 e metà 2018, l'Ente stimava che nel medio periodo sarebbero stati generati oltre 3.000 posti di lavoro.

3.1.3 Fondo di Garanzia PMI

L'intervento del Fondo di Garanzia PMI mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l'avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l'accesso alle fonti finanziarie.

I soggetti che possono ottenere la garanzia sono le imprese già costituite e i professionisti già titolari di partita IVA da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di società di persone, SRL semplificate e cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l'attivo patrimoniale (massimo 300.000 euro), i ricavi lordi (fino a 200.000 euro) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 euro). Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo. I finanziamenti erogati devono essere finalizzati all'acquisto di beni e servizi direttamente connessi all'attività svolta, al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. I

finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di euro 10.000 qualora il finanziamento preveda l'erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. Lo scorso anno il Decreto Cura Italia ha aumentato tale tetto massimo a 50.000 euro.

Gli interessati prenotano la garanzia on-line sul sito

<https://fdg.mcc.it/microcredito/>. La prenotazione resta valida per i 5 giorni lavorativi successivi; entro questo termine si deve trovare un soggetto disponibile a concedere il finanziamento e a confermare on-line la prenotazione. Dopo la conferma della garanzia, entro 60 giorni si presenta la richiesta di ammissione alla garanzia da parte di un soggetto abilitato ad operare con il Fondo.

Il Fondo interviene senza la valutazione economico-finanziaria del soggetto beneficiario finale, ovvero non occorre presentare al Fondo alcun documento contabile né un business plan: il merito di credito dell'impresa o del professionista viene valutato dal soggetto finanziatore.

La copertura della garanzia per tutte le operazioni di microcredito è quella massima prevista in base alla normativa in vigore: il Fondo interviene fino all'80% dell'ammontare del finanziamento concesso nel caso di Garanzia Diretta o all'80% dell'importo garantito da Confidi o da Altro Fondo di garanzia, a

condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino l'80% del finanziamento (Controgaranzia). La concessione della garanzia è completamente gratuita, non comportando il pagamento di alcuna commissione al Fondo.

3.1.4 Progetti speciali dell'ENM

L'Ente realizza una serie di iniziative progettuali in collaborazione sia con pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale, sia con enti privati quali banche ed enti no-profit. Tali progetti si realizzano attraverso attività di sensibilizzazione, corsi di formazione, seminari e stage, convegni e fora internazionali, creazione di reti.

Gli obiettivi progettuali sono diversi: si va dalla capacity building per rafforzare le competenze della pubblica amministrazione sugli strumenti finanziari di microcredito e creare partenariati con gli operatori del settore, al monitoraggio sulla integrazione delle politiche del lavoro con le politiche di sviluppo locale dei sistemi produttivi, dalla integrazione dei cittadini immigrati attraverso la microimprenditorialità alla creazione di attività imprenditoriali al femminile.

Tra i progetti in corso, uno dei più strutturati è YES I START UP che prevede la realizzazione di interventi formativi su scala nazionale nell'ambito del PON IOG (Piano Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani), programma di contrasto alla disoccupazione giovanile come previsto dalla strategia europea Garanzia Giovani e la cui autorità di gestione è ANPAL (Agenzia Nazionale

Politiche Attive del Lavoro) che fa capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tale progetto sviluppa in particolare la Misura 7.1 del PON “Attività di accompagnamento all’avvio di impresa e supporto allo start up di impresa” ed è realizzato in continuità con il progetto “Crescere Imprenditori” realizzato fino al 2017 da Unioncamere. Gli interventi sono volti alla realizzazione di percorsi di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, finalizzati a formare i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) ovvero giovani che non studiano e non lavorano e che sono registrati al Programma Garanzia Giovani.

Il progetto si realizza sotto la responsabilità dell’ENM, in collaborazione con enti, associazioni, strutture formative ed organismi pubblici e privati, rappresentativi di realtà datoriali, sindacali ed ordini professionali, che fanno parte della rete dell’ENM e che sono in grado di contribuire all’individuazione e al coinvolgimento dei giovani NEET nell’azione formativa su tutto il territorio nazionale.

Grazie a questa rete, i giovani NEET vengono accompagnati a sviluppare le proprie attitudini imprenditoriali, formati sulle nozioni generali di management d’impresa, informati sulla rete degli attori istituzionali e sugli strumenti utili per fare impresa. Nel percorso, essi possono strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan, anche al fine della successiva presentazione della domanda di finanziamento sul portale Invitalia, per

l'accesso alla misura 7.2. del PON IOG che istituisce il Fondo

SELFIemployment.

Quest'ultimo è un Fondo che finanzia l'avvio di attività imprenditoriali a giovani

NEET tra 18 e 29 anni, attraverso la concessione di prestiti così suddivisi:

microcredito da 5.000 a 25.000 euro, microcredito esteso da 25.001 a 35.000 euro

e piccoli prestiti da 35.001 a 50.000 euro, sui quali non sono applicati interessi e

non è richiesta alcuna forma di garanzia.

3.2 Fonti di finanziamento private

Accanto all'Ente Nazionale per il Microcredito che è di istituzione governativa e

spesso in collaborazione con esso, molti gruppi bancari privati sono operativi nel

fornire ad imprese e singoli cittadini prodotti e servizi finanziabili tramite il

microcredito.

Quasi tutti questi gruppi bancari distinguono tra servizi per l'impresa, dedicati a

chi desidera avviare o sviluppare una piccola attività imprenditoriale ma è privo di

garanzie reali e per la Famiglia, per sostenere spese familiari legate alla casa, alla

salute e all'istruzione.

Per accedere al primo tipo di prestiti occorre avere una buona idea di impresa,

capacità tecniche ed imprenditoriali e una rete di riferimento disposta a sostenere

moralmente il richiedente e ad accompagnarlo nello sviluppo della propria impresa. Ai microimprenditori o aspiranti tali vengono di norma offerti servizi che includono l'accompagnamento durante la stesura del business plan, il sostegno durante la fase di start up e il monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.

Quanto ai prestiti per singoli e famiglie, essi di norma includono un servizio di consulenza e di assistenza in caso di sovraindebitamento.

3.2.1 La Rete Nazionale Italiana di Microfinanza

Nel febbraio 2008 è nata la Rete Italiana di Microfinanza RITMI su iniziativa delle istituzioni operanti nell'ambito della microfinanza, in particolare, dei soggetti pubblici e privati che svolgono la propria attività nel territorio nazionale. I soggetti soci della rete partono da diverse motivazioni e origini: da quelle associative, solidaristiche e caritative private e pubbliche, a quelle volte alla creazione di nuova imprenditorialità e pari opportunità. Ne fanno parte 28 soggetti attivi nella finanza etica, società di consulenza in microcredito e microfinanza, centri studi e di ricerca sul settore.

RITMI nasce con lo scopo di affrontare in modo congiunto gli ostacoli che ancora devono affrontare il microcredito e la microfinanza in Italia, tra cui lo scarso interesse dal punto di vista politico, malgrado il loro utilizzo possa avere uno scopo redistributivo, facilitare nuove attività imprenditoriali, fungere da strumento

di politica attiva del lavoro e di job creation. Le organizzazioni di microfinanza italiane hanno spesso difficoltà nel reperimento di fonti economiche per il proprio sostentamento, a causa della loro piccola dimensione e della loro limitata dimensione geografica. Per esse è molto difficile lavorare con le banche commerciali, che spesso hanno rigidità insite nella regolamentazione che devono obbligatoriamente rispettare. Infine il contesto regolamentare italiano non favorisce lo sviluppo delle organizzazioni che operano nella microfinanza, in quanto non sono regolamentate con apposite norme e questo rende particolarmente complicato raggiungere l'obiettivo della sostenibilità.

3.2.2 Un caso concreto: Permico

Permico è una delle più importanti società di microcredito in Italia ed opera in tutto il territorio nazionale. Nasce a Torino nel 2007 ad opera di due soci fondatori: Oltre Venture e Fondazione Paideia, ampliando la compagine sociale fino al 2014.

Dalla sua nascita PerMicro ha erogato 29.329 crediti per un valore di oltre 220 milioni di euro, contribuendo a sostenere numerose famiglie in difficoltà temporanea e favorendo la nascita e lo sviluppo di attività imprenditoriali in diversi settori, dal piccolo commercio alla ristorazione, all'artigianato e ai servizi alla persona.

Conclusione

Si è visto come il microcredito rappresenti uno strumento molto utile, per non dire fondamentale, nelle economie delle microimprese perché concede ad esse di accedere a dei finanziamenti che altrimenti non potrebbero ricevere tramite banche in mancanza di garanzie. Rimane infatti obiettivo primario della microfinanza quello di combattere la povertà supportando quelli che vengono definiti soggetti non bancabili.

Particolare attenzione va prestata all'evoluzione del fenomeno nell'ultimo anno: a seguito della pandemia causata dal virus SARS-CoV-2 le richieste di microcredito sono incrementate a livelli impressionanti. Si riportano i dati nazionali del trimestre Gennaio – Marzo: “al 31 marzo 2021, le richieste di accesso al Fondo registrano una crescita del 681,1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un numero di domande presentate pari a 266.266 (34.090 nel 2020)” (Il Fondo di garanzia per le PMI, report al 31 Marzo 2021). È facile notare quindi il ruolo cruciale che ha avuto il Fondo di garanzia in questo periodo di malessere economico, le cui conseguenze hanno avuto il maggior impatto proprio sulle microimprese.

Bibliografia e Sitografia

Baccini M., 2020, *Le misure per il Microcredito del Cura Italia – Vademecum*, in “Microcredito.gov.it”

Il Fondo di garanzia per le PMI, 2021, *Report al 31 Marzo*, in “Fondidigaranzia.it”

Ministero dell’Economia e delle Finanze, 2014, *Decreto 17 ottobre 2014 n.176*, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”

Visconti G., 2014, *Il decreto del ministero dell’Economia n. 176 del 2014 che attua l’articolo 111 del testo unico bancario sul microcredito*, in “Leggioggi.it”

2015, *Microcredito: disposizioni attuative articolo 111 del TUB*, in “Permico.it”

<https://www.anpal.gov.it/>

<https://www.fdg.mcc.it/microcredito/>

<https://www.fondidigaranzia.it/le-sezioni-del-fondo/microcredito/>

<http://www.garanziagiovani.gov.it/>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

<https://www.microcredito.gov.it/>

<https://www.permico.it/>

<https://www.ritmi.org/>

<http://www.selfiemployment.microcredito.gov.it/>

<https://it.wikipedia.org/>